

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 del 26/06/2008

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FUNZIONAMENTO

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 4 – AREA DI UTENZA

ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO E RIPRESA DEGLI ALUNNI

ART. 6 – ISCRIZIONE

ART. 7 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

ART. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 10 – VARIAZIONI

ART. 11 – ASSICURAZIONE E LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

ART. 2 – FUNZIONAMENTO

1. Il servizio sarà annualmente attivato e svolto con un minimo di n. 20, ed un massimo di n.40 utenti iscritti.
2. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, tenuto conto dell'orario di funzionamento della Scuola Primaria, secondo i seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o la cui abitazione sia distante almeno un chilometro dalla sede scolastica;
 - b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
 - c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

ART. 4 – AREA DI UTENZA

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alla Scuola Primaria statale di Motta Visconti.

ART.5 – ACCOMPAGNAMENTO E RIPRESA DEGLI ALUNNI

1. Gli alunni devono essere accompagnati alla fermata dello scuolabus dai genitori o loro delegati, i quali dovranno attendere sino alla salita del bambino, prima di allontanarsi
2. Gli alunni non potranno essere consegnati a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.
3. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e ricondotto alla scuola (Aula adibita al servizio post scuola) ed ivi opportunamente sorvegliato. Trascorsa un'ora dall'arrivo dello scuolabus al la scuola, l'alunno sarà consegnato agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
4. Qualora si verifichi quanto indicato al comma che precede, i genitori dovranno corrispondere al Comune una sanzione pari ad Euro 50,00 a prescindere dalla durata del ritardo.
5. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
6. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

ART.6 – ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, entro i termini annualmente stabiliti.
2. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti dei posti disponibili.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale.
4. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta. Salvo i casi di malattia certificata, riconducibili alla casistica di cui alla legge n. 52/2000 in materia di congedi parentali, la disdetta comporta comunque il pagamento della tariffa dovuta per l'intero anno.
5. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori alla consegna ed al ritiro del bambino.
6. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.

ART. 7 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa per il servizio di trasporto scolastico.
2. Sono esentati dal pagamento della tariffa gli alunni portatori di handicap.
3. La natura della tariffa, quale rimborso dovuto per il costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
4. Il pagamento deve essere effettuato, in soluzione unica anticipata, o in rate sempre anticipate, mediante versamento su c/c bancario, così come sarà stabilito annualmente e comunicato all'atto dell'iscrizione; il pagamento deve essere effettuato entro la/e scadenza/e indicata/e nel/i bollettino/i.
5. Il/i bollettino/i e le comunicazioni saranno inviati presso l'indirizzo riportato nella domanda di adesione al servizio e si intenderanno come pervenuti decorsi cinque giorni dalla spedizione.
6. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante il luogo di recapito dei bollettini e ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio.
7. Al mancato pagamento entro i limiti stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga sarà disposta la sospensione dal servizio ed il recupero del credito non riscosso, iscrivendo a ruolo le relative somme e ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.
8. La tariffa sarà stabilita annualmente.

ART. 8 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno; in particolare è assolutamente vietato :
 - § alzarsi in piedi
 - § camminare sui sedili
 - § cambiare posto durante la marcia
 - § mangiare e bere
 - § sporgersi dal finestrino

- § lanciare oggetti dentro e fuori dal mezzo
 - § avere comportamenti violenti, rissosi o maleducati
 - § provocare rumore eccessivo
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale da parte dell' autista, si provvederà a segnalare quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
 3. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio.
 4. In caso di sospensione non sorge diritto all'esenzione del pagamento della tariffa per tutto l'anno scolastico.
 5. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli individuati dall' autista e/o accompagnatore.
 6. Gli alunni che fruiscono del servizio dovranno rispettare gli orari di transito dei mezzi e le fermate; non sono ammessi ritardi o richieste di soste supplementari per ritardi nel raggiungere il posto di fermata, dovuti ad imprevisti.
 7. Tutti gli alunni che fruiscono del servizio devono essere muniti di apposito cartellino rilasciato dagli uffici comunali competenti per il riconoscimento da parte dell'autista dello scuolabus.

ART. 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

ART. 10 – VARIAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE E LIMITAZIONI ALLE RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale cura che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa.
2. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia.